

*Verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Art.19 D. Lgs.152/06 e s.m.i. ai sensi del punto 1 lett. A) allegato II-Bis del D.Lgs. 152/2006*

**PREMESSA**

## **SOMMARIO**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>BREVE INQUADRAMENTO DEL DATA CENTER .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>6</b>
3.1	NORMATIVA EUROPEA .....	6
3.2	NORMATIVA NAZIONALE .....	7
<b>4</b>	<b>CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE .....</b>	<b>9</b>
4.1	CONTENUTI PREVISTI DALL'ALLEGATO V DEL D.LGS. 152/06.....	9
4.2	CONTENUTI DEL PRESENTE STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE.....	10
<b>5</b>	<b>BIBLIOGRAFIA ANALIZZATA.....</b>	<b>11</b>

## **INDICE FIGURE**

Figura 1 – Layout di progetto .....	3
Figura 2 – Estratto dal Documento di Piano tavola 9 “tavola delle previsioni” .....	4

Verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Art.19 D. Lgs.152/06 e s.m.i. ai sensi del punto 1 lett. A) allegato II-Bis del D.Lgs. 152/2006

PREMESSA

## 1 INTRODUZIONE

Il presente “Studio Preliminare Ambientale”, redatto in conformità ai contenuti dell’allegato IV-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, costituisce il documento principale della “Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), a cui è sottoposto il progetto di costruzione di un Nuovo Data Center di via XXV Aprile nella frazione di Santa Corinna a Noviglio; il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato, denominato “MXP-I” e destinato ad uso data center, dotato di 21 generatori di emergenza.

L’intervento è attuativo di un piano attuativo che ha ad oggetto la trasformazione di un comparto industriale più ampio, approvato dal Comune di Noviglio con deliberazione di Giunta comunale n°10 del 23/02/2022, la cui convenzione è stata sottoscritta in data 28/10/2022.

Il Piano Attuativo, oltre a consentire la realizzazione dell’intervento in questione (primo lotto), prevede la realizzazione delle urbanizzazioni dell’intero comparto e, quindi, la possibilità di realizzare anche un secondo lotto (sempre destinato a funzioni industriali o assimilabili) che sarà oggetto di autonomo e distinto permesso di costruire che potrà essere richiesto dall’operatore nella vigenza del Piano Attuativo (10 anni).

Con riferimento allo specifico intervento in questione, si evidenzia che i data center o centri dati sono infrastrutture tecnologiche per l’archiviazione dei dati, che permettono di elaborare, organizzare, proteggere, conservare e trasmettere dati informatici e pertanto sono costituiti da una rete dedicata, spazi di archiviazione e server di calcolo. Nel caso in esame trattasi di un data center a servizio di più aziende ospitandone i dati e ricoprendo così una funzione di pubblica utilità.

Per poter garantire il servizio di pubblica utilità i Data Center hanno necessità di un assorbimento elevato di energia elettrica; pertanto, devono essere connessi alla rete elettrica nazionale mediante rete dedicata; in caso di blackout vengono attivati una serie di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza adeguata a sopperire la mancanza di energia elettrica.

Proprio a causa della presenza di questi gruppi elettrogeni, seppur di emergenza (si evidenzia che l’ultimo blackout nazionale si è verificato nel 2003 e si protrasse per circa 6 ore nel Nord Italia), la potenza termica complessiva che verrà installata nel fabbricato MXP-I oggetto della presente analisi è pari a circa **113MW (n. 20 gruppi elettrogeni ciascuno di potenza elettrica pari a 2.2MW + n. 1 gruppo elettrogeno di riserva di potenza elettrica pari a 0,888MW)**, ovvero superiore a 50 MW e pertanto ai sensi del **punto 1 lett. a): “Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW” all’allegato II-BIS del D.Lgs. 152/06, sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale.**

In virtù di quanto sopra, il presente documento, in termini di contenuti, ottempera quanto previsto nell’Allegato IV-Bis “Contenuti dello Studio Preliminare” di cui all’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, descrivendo:

- il progetto in termini di localizzazione e caratteristiche fisiche;
- le componenti ambientali interessate dal progetto in termini di impatti;

Verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Art.19 D. Lgs.152/06 e s.m.i. ai sensi del punto 1 lett. A) allegato II-Bis del D.Lgs. 152/2006

#### PREMESSA

- i probabili effetti che il progetto determina sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni di tali effetti risultano disponibili in termini di emissioni ed uso delle risorse naturali (suolo, territorio, acqua e biodiversità);
- le misure ambientali previste al fine di evitare e/o prevenire gli impatti ambientali significativi e negativi.

## 2 BREVE INQUADRAMENTO DEL DATA CENTER

L'area di realizzazione del nuovo Data Center che si sviluppa nella Frazione di Santa Corinna del territorio comunale di Noviglio, occuperà una superficie complessiva di circa 215.000 mq.

Il progetto prevede la realizzazione di un unico fabbricato, come da layout riportato in figura 1.




Figura 1 – Layout di progetto

Come detto, il Data Center, ubicato in via XXV Aprile nella frazione di Santa Corinna a Noviglio (Mi) si sviluppa all'interno del Piano Attuativo (PA) relativo all'ambito di trasformazione "ADT1a e ATD1b – Santa Corinna" del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Noviglio, che è stato approvato con D.C.C. n. 16 del 23 marzo 2013; con D.C.C. n.1 del 27 gennaio 2018 ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della L.r. 31/2014 il Consiglio Comunale ha provveduto alla proroga della validità del Documento di Piano di 12 mesi successivi all'adeguamento del Piano Territoriale Metropolitano alle disposizioni della L.r. 31/2014.

Verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Art.19 D. Lgs.152/06 e s.m.i. ai sensi del punto 1 lett. A) allegato II-Bis del D.Lgs. 152/2006

PREMESSA




Figura 2 – Estratto dal Documento di Piano tavola 9 “tavola delle previsioni”

Secondo quanto riportato all'interno del documento *Schede degli Ambiti di Trasformazione*, l'ambito di trasformazione è composto da un comparto di dimensioni maggiori denominato AdT 1a e da un sub comparto denominato AdT 1b localizzato poco più a nord; in virtù di ciò il Piano Attuativo presentato prevede la realizzazione di un impianto di carattere produttivo di servizio, denominato “Data Center/CED”, costituito da una struttura fisica impiegata per ospitare applicazioni informatiche, nonché i relativi uffici, impianti e servizi nel comparto AdT 1a, mentre verde ad uso pubblico in quello AdT 1b.

Il Piano Attuativo presentato al Comune di Noviglio in data 28/07/2021 e aggiornato in data 13/12/2021, è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 in data 15/12/2021, dando atto che lo stesso Piano attuativo è conforme al P.G.T. approvato.

In data 23/02/2022 il Piano Attuativo risulta approvato definitivamente con deliberazione di Giunta comunale n°10.

*Verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Art.19 D. Lgs.152/06 e s.m.i. ai sensi del  
punto 1 lett. A) allegato II-Bis del D.Lgs. 152/2006*

*PREMESSA*

L'intervento di realizzazione del Data Center rappresenta il primo intervento di trasformazione previsto dal Piano Attuativo riferito al primo lotto di intervento.



Verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Art.19 D. Lgs.152/06 e s.m.i. ai sensi del punto 1 lett. A) allegato II-Bis del D.Lgs. 152/2006

PREMESSA

### 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i riferimenti normativi e nazionali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

#### 3.1 Normativa europea

In ambito europeo la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata introdotta dalla **direttiva comunitaria 85/337/CE**, che prevede, nel caso di progetti sottoposti a valutazione, l'adozione, da parte degli stati membri delle misure necessarie atte a garantire che il proponente fornisca le seguenti informazioni:

1. dati sulle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, ovvero utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione, di funzionamento dell'opera e relativi processi produttivi;
2. valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previste sulle matrici ambientali di riferimento (acqua, aria, suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazioni, etc) risultanti dall'attività del progetto proposto;
3. descrizione delle principali alternative considerate dal proponente con indicazioni delle motivazioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;
4. descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, fauna, flora, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio architettonico ed archeologico, paesaggio ed all'interazione tra questi fattori);
5. descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente, delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare tali effetti negativi del progetto sull'ambiente;
6. riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

Dal 1985, anno di entrata in vigore della direttiva, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno proceduto a successive modifiche ed aggiornamenti della stessa fino all'attuale direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati che definisce nello specifico:

7. qualità dei rapporti di valutazione dell'impatto ambientale (richiesta competenza sia degli esperti che li elaborano sia delle autorità competenti che li esaminano; quest'ultime, in particolare assicurano di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione ambientale) - Art. 4 § 2 e 3; All. IIA e IV;
8. ruolo dell'autorità o delle autorità competenti (trasparenza e responsabilità, motivazione di tutte le decisioni con informazioni da fornire "tempestivamente" al possibile esonero dell'attuazione della direttiva (esteso, oltre che ai progetti per la difesa, a progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile) – Art. 1, § 3; Art. 2, § 4 e 5;
9. procedura di screening (precisazioni su soglie di assoggettabilità con diminuzione della discrezionalità degli SM) – Art. 4, § 3, 4, 5 e 6; All. IIA e III;
10. alternative (da "sommarie" diventano "ragionevoli" aggiungendo che devono essere adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche e che, per la motivazione della scelta, bisogna fornire "un raffronto degli effetti ambientali") – Art. 5, § 1; All. IV;

*Verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Art.19 D. Lgs.152/06 e s.m.i. ai sensi del punto 1 lett. A) allegato II-Bis del D.Lgs. 152/2006*

**PREMESSA**

11. monitoraggio (nell'Art. 8bis si chiede agli SM di stabilire le procedure relative al monitoraggio; inoltre è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali. Nell'All. IV viene richiesta una descrizione delle disposizioni di monitoraggio - ad esempio la preparazione di un'analisi ex post del progetto – in cui si spieghi, con riferimento sia alle fasi di costruzione che di funzionamento, in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati) – Art. 8bis, § 4; All. IV;
12. tempistica (per la procedura di screening si stabilisce in 90 giorni il termine ultimo per l'adozione da parte dell'autorità competente della propria determinazione; i tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di VIA non possono essere inferiori a 30 giorni; gli SM devono fornire alla Commissione i dati in merito all'applicazione della direttiva, con una "scadenza di sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017") – Art. 4, § 6; Art. 6, § 6 e 7; Art. 8bis, § 5 e 6, Art. 12, § 2
13. sanzioni (in caso di violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva gli SM devono determinare sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive") – Art. 10bis.

In riferimento al progetto del presente studio, anche in questa direttiva viene confermato quanto indicato nel paragrafo 2 in materia di procedura di verifica dell'assoggettabilità (screening), ovvero un'ampia libertà di azione per gli Stati Membri nel determinare, esaminando i casi singolarmente e/o fissando soglie e criteri a livello nazionale la necessità o meno di una VIA per i progetti elencanti nell'Allegato II (non modificato nella presente direttiva), mentre vengono sostituiti i paragrafi 3 e 4.

Nello specifico:

14. riferimenti al nuovo allegato II.A - "informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati nell'allegato II") e all'allegato III - "criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale"),
15. integrazioni riferite a caratteristiche e localizzazione dei progetti e alle tipologie e caratteristiche dell'impatto ambientale;
16. facoltà agli SM di fissare soglie o criteri per stabilire i casi di non necessità di una "determinazione" (per l'assoggettabilità) né di una VIA, oppure di fissare soglie o criteri per stabilire i casi in cui i progetti debbano comunque essere sottoposti ad una VIA "pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione".

Infine, il paragrafo 5 riporta indicazioni in merito alla "determinazione" (sull'assoggettabilità di un'opera a VIA) che l'autorità competente adotta sulla base delle informazioni fornite dal committente "tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di valutazione degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva". La determinazione è resa pubblica, specificando le motivazioni sia nel caso in cui si stabilisca che è necessaria una VIA, sia nel caso contrario.

### 3.2 Normativa nazionale

Il **D.Lgs. 152/2006**, alla Parte II – Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC) è stato modificato dal **D.Lgs. 4/2008** "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006", dal **D.Lgs. 29.06.2010 n. 128** "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della L. 18.06.2009 n. 69" e dal **D.Lgs. 104/2017** "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento

*Verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Art.19 D. Lgs.152/06 e s.m.i. ai sensi del punto 1 lett. A) allegato II-Bis del D.Lgs. 152/2006*

**PREMESSA**

europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”.

In riferimento a quanto già indicato in premessa i Data Center, al fine di poter garantire il servizio di pubblica utilità (**scopo di questa infrastruttura tecnologica**) hanno necessità di un assorbimento elevato di energia elettrica, che in condizioni normali viene sopperito dalla connessione dedicata alla rete elettrica nazionale; in caso di blackout però, gli stessi vengono mantenuti attivi nella loro funzionalità da una serie di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza adeguata a sopperire la mancanza di energia elettrica.

Proprio a causa della presenza di questi gruppi elettrogeni, seppur di emergenza, la potenza termica associata al fabbricato in via di realizzazione del Data Center (MXP - I) è pari a circa **113MW**, ovvero superiore a **50 MW** e pertanto ai sensi del **punto 1 lett. a): “Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW” all'allegato II-BIS del D.Lgs. 152/06, sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale.**



Verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Art.19 D. Lgs.152/06 e s.m.i. ai sensi del punto 1 lett. A) allegato II-Bis del D.Lgs. 152/2006

PREMESSA

## 4 CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

### 4.1 Contenuti previsti dall'allegato V del d.lgs. 152/06

L'allegato V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i definisce i criteri a cui fa riferimento per le procedure di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 20 del decreto stesso, ovvero:

1. Caratteristiche dei progetti, in termini di:
  - ✓ Dimensioni del progetto;
  - ✓ Del cumulo con altri progetti;
  - ✓ Dell'utilizzazione di risorse naturali;
  - ✓ Della produzione di rifiuti;
  - ✓ Dell'inquinamento e dei disturbi alimentari,
  - ✓ Del rischio di incidenti, per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti, ovvero sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti in termini di:
  - ✓ Dell'utilizzazione attuale del territorio;
  - ✓ Della richiesta relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
  - ✓ Della capacità di carico dell'ambiente naturale con particolare riferimento alle seguenti zone:
    - a) Zone umide;
    - b) Zone costiere;
    - c) Zone montuose o forestali;
    - d) Riserve e parchi naturali;
    - e) Zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati Membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
    - f) Zone nelle quali gli standard di qualità ambientali fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
    - g) Zone a forte densità demografica;
    - h) Zone di importanza storica, culturale o archeologica;
    - i) Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.lgs. n.228 del 18.05.2001;
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale, in termini di impatti potenzialmente significativi del progetto in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2, in considerazione:
  - ✓ Della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
  - ✓ Della natura transfrontaliera dell'impatto;
  - ✓ Dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
  - ✓ Della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Art.19 D. Lgs.152/06 e s.m.i. ai sensi del punto 1 lett. A) allegato II-Bis del D.Lgs. 152/2006

PREMESSA

#### 4.2 Contenuti del presente studio preliminare ambientale

Sulla base dei criteri sopra indicati, nel presente studio, sono stati definiti i seguenti contenuti:

1. Quadro di riferimento programmatico:
  - ✓ Inquadramento geografico dell'intervento;
  - ✓ Inquadramento pianificatorio territoriale ove vengono analizzati i piani sovra-ordinari e tenuti in considerazione i vincoli (urbanistici, paesaggistici) e delle tutele (SIC, ZPS, PLIS, etc) direttamente interferenti con l'intervento o presenti nell'ambito di potenziale influenza;
2. Quadro di riferimento progettuale:
  - ✓ Proposta di intervento, evidenziandone le modalità di svolgimento, ovvero dalla fase di cantierizzazione (attività e traffico di cantiere) alla fase di esercizio (traffico indotto, emissioni dovute all'attivazione dei gruppi elettrogeni di emergenza, etc);
3. Quadro di riferimento ambientale:
  - ✓ Analisi delle componenti ambientali di interesse (naturalistiche ed antropiche), con riferimento alle interazioni tra queste ed il progetto stesso. Le componenti ed i fattori ambientali considerati sono:
    - Acqua e risorse idriche;
    - Suolo, sottosuolo;
    - Clima e qualità dell'aria;
    - Paesaggio;
    - Natura e biodiversità;
    - Mobilità;
    - Ambiente Umano
    - Salute e Benessere
  - ✓ Analisi delle azioni di progetto:
    - Traffico;
    - Movimentazioni terre e costruzione;
    - Rumore;
    - Emissioni inquinanti;
    - Produzione rifiuti;
    - Utilizzo risorse;
    - Presenza antropica
    - Radiazioni
    - Percezione visiva
  - ✓ Quadro conclusivo di sintesi dei potenziali impatti.

*Verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Art.19 D. Lgs.152/06 e s.m.i. ai sensi del punto 1 lett. A) allegato II-Bis del D.Lgs. 152/2006*

PREMESSA

## 5 BIBLIOGRAFIA ANALIZZATA

### Documentazione progettuale:

- ✓ Lay out di progetto
- ✓ Valutazione previsionale di impatto acustico – redatta da TecnicAmbiente e datata 28/11/2022
- ✓ Relazione Geologica e idrogeologica – datata 30.09.2022
- ✓ Schede tecniche Gruppi elettrogeni
- ✓ Convenzione Urbanistica sottoscritta fra il Comune di Noviglio e Noviglio Dacatenters MXP I srl in data 28/10/2022.

### Documentazione reperita presso siti web istituzionali (arpa, comune, provincia, regione Lombardia):

- ✓ Piano di Governo del Territorio del Comune di Noviglio (Milano)
- ✓ Piano di Governo del Territorio del Comune di Lacchiarella (Milano)
- ✓ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (province di Milano)
- ✓ Piano Territoriale Regionale (Regione Lombardia)